

TREMONTI SUD: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE (1 PARTE)

1. PREMESSA;
2. SOGGETTI CON ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE NEL 2002

Riferimenti

- Circolare n.32/E del 03/06/2003
- Legge 289/2002
- Legge 388/2000
- D.L. 138/2002 (Legge 178/2002)
- TUIR
- D.L. 253/2002 (non convertito)
- Circolare n.38/E del 09/05/2002

I. PREMESSA

Con la circolare n. 32/E del 3 giugno 2003 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine alla disciplina degli incentivi agli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'articolo 8 della Legge 388/2000, come delineata dall'articolo 62 della Legge 289/2002 (Finanziaria 2003). Con "Il Punto" di questa settimana inizia l'esame degli aspetti salienti della citata circolare.

EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA DELL'AGEVOLAZIONE

ARTICOLO 8 LEGGE 388/2000 (LEGGE FINANZIARIA PER IL 2001) ATTRIBUZIONE, FINO AL 31/12/2006, DI UN CREDITO D'IMPOSTA ALLE IMPRESE CHE EFFETTUANO NUOVI INVESTIMENTI DESTINATI A STRUTTURE PRODUTTIVE UBICATE NELLE AREE TERRITORIALI AMMESSE ALLE DEROGHE DI CUI ALL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3, LETTERE A) E C) DEL TRATTATO ISTITUTIVO DELLA COMUNITÀ EUROPEA.

IL CREDITO D'IMPOSTA ERA UTILIZZABILE IN VIA AUTOMATICA ESCLUSIVAMENTE IN COMPENSAZIONE CON MODELLO F24 NELLA MISURA PIENA PREVISTA DALLA CARTA ITALIANA DEGLI AIUTI A FINALITÀ REGIONALE PER IL PERIODO 2000-2006.

L'AGEVOLAZIONE, COSTITUENDO "AIUTO DI STATO" (ARTICOLO 87 DEL TRATTATO), È STATA OGGETTO DI SPECIFICA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

- D.L. 138/2002 (IN VIGORE DAL 08/07/2002), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 178/2002 (IN VIGORE DALL'11/08/2002)**
- ELIMINAZIONE DELLA FRUIZIONE AUTOMATICA DELL'AGEVOLAZIONE, MEDIANTE UNA SPECIFICA PROCEDURA DI MONITORAGGIO (PRESENTAZIONE DI UN'ISTANZA AL CENTRO OPERATIVO DI PESCARA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE);
 - RIDUZIONE DELLE PERCENTUALI DI INTENSITÀ DI AIUTO;
 - MODIFICA DELL'AMBITO SOGGETTIVO DELL'AGEVOLAZIONE, CON RIDUZIONE DEI SETTORI ECONOMICI AMMESSI ED ELIMINAZIONE DELL'ESCLUSIONE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI (ARTICOLO 87, COMMA 1, LETT. C) DEL TUIR) CHE SVOLGONO ATTIVITÀ D'IMPRESA

- MODIFICA DELL'AGEVOLAZIONE PER IL SETTORE AGRICOLO (DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA 2934 DEL 25/07/2002), CON PREVISIONE ANCHE PER TALE SETTORE DELLA PROCEDURA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO TRAMITE ISTANZA AL CENTRO OPERATIVO DI PESCARA.

**D.L. 253/2002
(NON
CONVERTITO)**

- SOSPENSIONE DELL'UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA FINO AL 30/03/2003;
- COMUNICAZIONE DEI DATI OCCORRENTI PER LA RICOGNIZIONE DEGLI INVESTIMENTI REALIZZATI;
- RIPRESA DELL'UTILIZZAZIONE DEL CREDITO A DECORRERE DAL 31/03/2003 (TERMINE PROROGATO AL 10/04/2003 DALL'ARTICOLO 62 DELLA FINANZIARIA 2003).

ARTICOLO 69 LEGGE 289/2002

- MONITORAGGIO DEGLI UTILIZZI DEL CREDITO D'IMPOSTA, ATTRAVERSO LA COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEI DATI OCCORRENTI PER LA RICOGNIZIONE DEGLI INVESTIMENTI (DA TRASMETTERE IN VIA TELEMATICA, UTILIZZANDO I MODELLI CVS E CTS) ED OBBLIGO DI INDICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALL'AGEVOLAZIONE NELLA DICHIARAZIONE ANNUALE DEI REDDITI;
- TEMPORANEA SOSPENSIONE DELL'UTILIZZAZIONE DEL CREDITO, RIPRESA DAL 10/04/2003; P MANTENIMENTO DELL'AGEVOLAZIONE FINO A TUTTO L'ANNO 2006, ANCHE PER GLI INVESTIMENTI EFFETTUATI NEI TERRITORI DEL CENTRO-NORD (FRUIZIONE DEL CREDITO SUBORDINATA A SPECIFICA AUTORIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA);
- PRESENTAZIONE DI UNA "ISTANZA DI RINNOVO" (DA TRASMETTERE IN VIA TELEMATICA, UTILIZZANDO IL MODELLO RTS) DA PARTE DEI SOGGETTI CHE NON HANNO OTTENUTO L'ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA PRESENTATA PER IL 2002 A CAUSA DELL'ESAURIMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI, PER CONSENTIRE LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEGNAZIONE DEI FONDI STANZIATI PER IL 2003;
- POSSIBILITÀ DI PRESENTARE "NUOVE ISTANZE", DIVERSE DA QUELLE PREVISTE PER IL 2002 (DA TRASMETTERE IN VIA TELEMATICA, UTILIZZANDO IL MODELLO ITS) A VALERE SULLE RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE A DECORRERE DAL 01/01/2003;
- PREVISIONE DI VINCOLI DI UTILIZZO PER IL CREDITO D'IMPOSTA CHE MATURA CON RIFERIMENTO AGLI INVESTIMENTI AGEVOLATI SULLA BASE DELLE "ISTANZE DI RINNOVO" E DELLE "NUOVE ISTANZE" A DECORRERE DAL 01/01/2003;
- CONFERMA DELLA PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE IN BASE ALL'ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE (ARTICOLO 8, COMMI 1-TER E SEGUENTI DELLA LEGGE 388/2000);
- ABROGAZIONE DELL'ARTICOLO 8, COMMA 1-QUATER, CHE PREVEDEVA L'OBBLIGO DI PRESENTARE, ENTRO IL 2° MESE DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO IN CUI L'ISTANZA ERA PRESENTATA, UNA DICHIARAZIONE CON I DATI RILEVANTI PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO;
- RIDETERMINAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER LA COPERTURA DEGLI UTILIZZI DEL CREDITO, DISTINTAMENTE PER LE DIVERSE FATTISPECIE PREVISTE;
- ABROGAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DEL D.L. 253/2002, RELATIVO AL MONITORAGGIO DEGLI UTILIZZI DEL CREDITO D'IMPOSTA (DECRETO NON CONVERTITO, MA CONTENUTO RIPROPOSTO NELL'ARTICOLO 62, COMMA 1, LETTERE A] E B]).

INTENSITÀ DI AIUTO

PER GLI INVESTIMENTI CUI È APPLICABILE IL REGIME IN VIGORE ANTERIORMENTE AL 08/07/2002, LE INTENSITÀ DI AIUTO SONO PARI, PER TUTTE LE AREE TERRITORIALI AMMESSE, AI MASSIMALI PREVISTI DALLA CARTA ITALIANA DEGLI AIUTI A FINALITÀ REGIONALE.

PER GLI INVESTIMENTI RIENTRANTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGIME ATTUALMENTE IN VIGORE LE INTENSITÀ SONO PARI ALL'**85%** DEL MASSIMALE, PER LE AREE AMMESSE ALLA DEROGA DI CUI ALL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3, LETTERA A) DEL TRATTATO (**BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA**); PER LE AREE DELLE REGIONI **ABRUZZO, MOLISE E DEL CENTRO NORD**, LA MISURA DELL'INTENSITÀ DI AIUTO, IN UN PRIMO MOMENTO RIDOTTA ALL'85% DEL MASSIMALE (CONVERSIONE DEL D.L. 138/2002) È ORA STABILITA NELLA **MISURA PIENA** (ARTICOLO 62, COMMA I, LETT. C] FINANZIARIA 2003).

2. SOGGETTI CON ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE NEL 2002

MONITORAGGIO DEI CREDITI

L'articolo 62 della Finanziaria 2003 prevede:

- la **sospensione fino al 10 aprile 2003 dell'utilizzo del credito d'imposta** per i soggetti che hanno conseguito:
 - il diritto al contributo anteriormente all'8/07/2002;
 - l'assenso dell'Agenzia delle Entrate a decorrere dall'8/07/2002, a seguito delle istanze presentate.

La sospensione era già operante a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. 253/2002, cioè dal 13/11/2002;
- la **comunicazione** dei dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati;
- la **ripresa dell'utilizzazione del credito** a decorrere dal 10/04/2003 per i soggetti:
 - "ante 08/07/2002", in misura **non superiore al rapporto tra lo stanziamento in bilancio** (450 milioni di euro per l'anno 2003 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004) e **l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni**;
 - "post 08/07/2002", fino a concorrenza del **35%** del credito complessivamente ammesso nell'anno **2003** e, rispettivamente, del **70%** e del **100%** nei **due anni successivi**.

MODELLI DI COMUNICAZIONE

MODELLO	SOGGETTI
CVS	ANTE 08/07/2002
CTS	POST 08/07/2002

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che:

- i modelli andavano trasmessi in via telematica al Centro operativo di Pescara dal **31/01/2003 al 28/02/2003**;
- Il mancato rispetto del termine comporta la **decadenza dell'agevolazione**;
- fatta eccezione per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, la presentazione dei modelli CVS e CTS, per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2002, assolve **anche** all'obbligo di indicare i dati relativi agli investimenti agevolabili **nella dichiarazione annuale dei redditi**.

SOGGETTI DIVERSI DAI PRECEDENTI

Per i soggetti diversi dai precedenti, che accedono all'agevolazione solo **a partire dal 2003**, è previsto:

- la presentazione di **nuove istanze** a valere sulle risorse finanziarie disponibili a decorrere dal 01/01/2003;
- il riscontro degli utilizzi secondo la pianificazione scelta dai soggetti interessati;
- l'inserimento dei dati rilevanti nelle dichiarazioni annuali dei redditi;
- l'individuazione, a pena di decadenza, di limiti minimi e massimi di utilizzo.

INVESTIMENTI
AVVIATI PRIMA
DEL 08/07/2002
(ARTICOLO 62,
COMMA 1,
LETTERA A)

I soggetti che avevano avviato investimenti agevolabili prima dell'entrata in vigore del D.L. 138/2002 (anteriormente al 08/07/2002), potevano effettuare la **compensazione** con Modello F24 **senza** presentare alcuna **istanza preventiva**.

Il modello CVS per il **monitoraggio** doveva essere presentato **entro il 28/02/2003** ed evidenziare gli investimenti:

- **realizzati prima del 08/07/2002**, con credito d'imposta già maturato;
- **avviati alla medesima data**, purché la loro realizzazione avvenga entro il 31/12/2006.

SETTORE AGRICOLO

Rientrano tra i soggetti "ante 08/07/2002" anche i soggetti operanti nel settore della **produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli** (ammessi al credito d'imposta secondo il regime autorizzato, con decisione SG[2001] D/289229 del 14/06/2001).

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che:

- il settore agricolo sin dall'originaria formulazione dell'articolo 8 è stato inserito tra i settori destinatari dell'agevolazione;
- a partire dal 08/07/2002, per effetto dell'articolo 11 del D.L. 138/2002, le imprese del settore agricolo godono dell'agevolazione secondo un regime

diverso da quello originariamente previsto dall'articolo 8;

conseguentemente, fatta eccezione per gli investimenti avviati prima dell'8/07/2002, alle imprese operanti nel settore agricolo soggette al regime agevolativo di cui al citato articolo 11, **non si applicano le disposizioni dell'articolo 62 della Finanziaria.**

SETTORE TRASPORTI

Rientrano nel **monitoraggio** le imprese operanti nel settore dei trasporti, il cui specifico regime è stato autorizzato dalla Commissione Europea (decisione C[2002] 1600/fin del 07/05/2002 relativa all'aiuto di Stato N 646/B/2000). L'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che:

- a seguito delle modifiche dell'articolo 10 del D.L. 138/2002, l'agevolazione è riferita esclusivamente alle imprese che operano nei **settori** delle attività estrattive e manifatturiere, dei servizi, del turismo, del commercio, delle costruzioni, della produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda, della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- dalla data di entrata in vigore del citato decreto, le imprese operanti nel settore dei **trasporti non sono più comprese** nel novero dei soggetti beneficiari dell'agevolazione;
- le imprese operanti in tale settore devono pertanto evidenziare nella comunicazione dei dati gli **investimenti avviati**:
 - **successivamente al 07/05/2002** (data in cui è stato autorizzato lo specifico regime),
 - **anteriormente all'8/07/2002** (entrata in vigore del D.L.),**specificando gli investimenti realizzati e da realizzare fino al 31/12/2006.**

INTENSITÀ DI AIUTO

I soggetti "ante 08/07/2002" determinano il credito d'imposta (e ne indicano l'importo nel Modello CVS) secondo le intensità di aiuto previste dalle **specifiche autorizzazioni** comunitarie.

AVVIO DELL'INVESTIMENTO

L'avvio della realizzazione dell'investimento costituisce **elemento discriminante per individuare il regime agevolativo** applicabile agli investimenti effettuati (articolo 10 del D.L. 138/2002).

L'Agenzia delle Entrate ha osservato che:

- nell'**originario regime** di aiuti, il momento di avvio dell'investimento non aveva alcuna rilevanza, poiché il beneficio spettava in relazione all'**investimento realizzato, ossia concretamente portato a termine** (articolo 75 del TUIR);

- il **nuovo regime** agevolativo si applica agli investimenti **avviati dal 08/07/2002** (per quelli avviati prima del 08/07/2002 è applicabile la disciplina previgente l'entrata in vigore del D.L. 138/2002);
- per avvio della realizzazione dell'investimento **s'intende l'emissione del buono d'ordine ovvero l'inizio delle attività da realizzare in economia** (articolo 10 del citato D.L. 138);
- in relazione alle modifiche apportate dalla Legge 178/2002 di conversione del D.L. 138, per gli investimenti il cui **contratto risulta concluso tra l'08/07/2002 e l'11/08/2002** (entrata in vigore della legge), resta ferma l'applicazione delle originarie disposizioni del D.L. 138 (in particolare quelle relative all'impegno, a pena di disconoscimento del beneficio, ad avviare la realizzazione degli investimenti successivamente alla data di presentazione della medesima istanza);
- i concetti di **emissione del buono d'ordine** e di **contratto concluso**, prima dell'entrata in vigore della legge di conversione (articolo 10 del D.L. 138, modificato dalla Legge 178/2002) sono **equivalenti** ai fini dell'individuazione del momento dell'avvio dell'investimento.

PROVA DELL'AVVIO DELL'INVESTIMENTO

CATEGORIA	PROVA DELL'AVVIO DELL'INVESTIMENTO
BENI MOBILI	<p>DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, QUALE RISULTA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● DAL CONTRATTO STESSO, SE PRESENTATO PER LA REGISTRAZIONE; ● DAL VERSAMENTO DI ACCONTI EFFETTUATI TRAMITE BONIFICI BANCARI RICONDUCIBILI AL CONTRATTO CONCLUSO TRA LE PARTI; ● DALLA NEGOZIAZIONE DI ASSEGNI, CHE SIANO INEQUIVOCABILMENTE RIFERIBILI ALL'INVESTIMENTO CONTEMPLATO DAL CONTRATTO; ● DA DOCUMENTI PROVENIENTI DA TERZI, CHE ATTESTINO CON CERTEZZA L'IMPEGNO AD ACQUISIRE IL BENE OGGETTO DELL'INVESTIMENTO (AD ESEMPIO, CERTIFICAZIONI DEL SERVIZIO POSTALE, SCRITTURE RELATIVE A MOVIMENTAZIONI BANCARIE E, IN GENERE, DOCUMENTI FORMATI O ATTESTAZIONI PROVENIENTI DA PUBBLICI UFFICIALI)
BENI IMMOBILI	<p>OLTRE AI CRITERI ELENCATI PER I BENI MOBILI, RILEVA ANCHE L'EVENTUALE REGISTRAZIONE DI UN CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA</p>
PRESTAZIONI DI TERZI	<p>OLTRE ALLE PRECEDENTI IPOTESI, RILEVA</p> <ul style="list-style-type: none"> ● LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO COMPROVANTE L'AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO; ● QUALUNQUE ALTRO ELEMENTO MATERIALE CHE PROVI IN MODO NON EQUIVOCO L'AVVIO DELL'INVESTIMENTO (AD ESEMPIO, APERTURA DI UN CANTIERE)
INVESTIMENTI IN ECONOMIA	<p>RILEVA IL SOSTENIMENTO, COMPROVATO DA DOCUMENTI CERTI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA, DELLE SPESE IMPUTATE AL VALORE DEL BENE IN CORSO DI REALIZZAZIONE</p>

MOMENTO DI AVVIO DELL'INVESTIMENTO COINCIDENTE CON QUELLO DI REALIZZAZIONE O ULTIMAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Va osservato che in alcuni casi, specialmente se il contratto è concluso verbalmente, il momento di avvio dell'investimento **può coincidere** con quello di realizzazione o ultimazione dell'investimento (i.e. momento in cui matura il diritto a fruire del credito d'imposta).

In particolare, gli investimenti si considerano avviati e realizzati contemporaneamente nel momento della **consegna del bene mobile oggetto d'investimento**.

BENI IMMOBILI

Nel caso di costruzione di **beni immobili**, l'inizio dell'effettiva realizzazione dell'investimento coincide con il momento in cui:

- viene **trasferita la proprietà o altro diritto reale** dell'area fabbricabile sulla quale sarà realizzato il fabbricato strumentale destinato alla struttura produttiva agevolata;
- l'investitore assume, sulla base di documenti certi, **l'impegno ad acquistare la predetta area** (ad esempio, registrazione di un preliminare di compravendita).

Ciò posto:

il costo di acquisto dell'area assume rilevanza ai fini della determinazione del credito d'imposta in misura corrispondente al **rapporto tra la quota-parte dei lavori eseguiti** (o stato di avanzamento lavori) al termine di ciascun periodo d'imposta e **l'ammontare complessivo del costo preventivato** per l'intera costruzione che insiste sull'area (circolare n.38/E del 09/05/2002);

il contribuente deve quindi essere in grado di dimostrare che esiste **coerenza tra i lavori avviati prima del 08/07/2002 e le successive realizzazioni degli investimenti**, per i quali maturerà il beneficio successivamente a tale data (ad esempio, disponibilità di progetti già elaborati al momento dell'avvio dell'investimento).

INVESTIMENTI RIENTRANTI NELL'AMBITO DI UN UNITARIO PROGETTO

Le considerazioni espresse per i beni immobili valgono anche per gli investimenti che hanno una propria autonomia, ma sono effettuati nell'ambito di un unitario progetto (ad esempio, per la realizzazione di una nuova struttura amministrativa, costruzione del fabbricato e successiva fornitura di computer da installare nei nuovi uffici).

INVESTIMENTI AVVIATI
A DECORRERE DAL
08/07/2002
(ARTICOLO 62, COMMA
I, LETTERA B)

I soggetti "post 08/07/2002" fruiscono del credito d'imposta secondo le regole introdotte dall'articolo 10 del citato D.L. 138:

- previo **assenso del Centro operativo di Pescara**;
- in relazione ad investimenti **da avviare successivamente al 08/07/2002**.

La misura del credito d'imposta (indicata nel Modello CTS) va determinata tenendo conto dell'abbattimento delle percentuali per le aree del Mezzogiorno.

SOGGETTI CON ESERCIZIO NON COINCIDENTE CON L'ANNO SOLARE

Tali soggetti devono effettuare la comunicazione facendo riferimento agli investimenti realizzati ed ai crediti corrispondenti per ciascun anno solare, **prescindendo dalla decorrenza dei propri periodi d'imposta.**

ESEMPIO

PERIODO D'IMPOSTA 01/03/2001 - 28/02/2002

DATI DA INDICARE NELLA COMUNICAZIONE INVESTIMENTI REALIZZATI E RELATIVI CREDITI MATURATI PER CIASCUN ANNO SOLARE, CON SEPARAZIONE DI QUELLI EFFETTUATI FINO AL 31/12/2001 DA QUELLI RELATIVI AL PERIODO 01/01/2002 - 31/12/2002, E COSÌ VIA PER GLI ANNI 2003, 2004, 2005 E 2006, NEI QUALI SONO PROIETTATI GLI INVESTIMENTI.

COESISTENZA DI
DIVERSI ED AUTONOMI
INVESTIMENTI NELLA
MEDESIMA STRUTTURA
PRODUTTIVA

In caso di:

- coesistenza di diversi ed autonomi investimenti nella medesima struttura produttiva,
- agevolabili secondo **differenti discipline** di applicazione del credito d'imposta,

l'investimento va determinato, per ciascuna struttura produttiva, al netto della quota parte di dismissioni, cessioni e ammortamenti corrispondente **al rapporto tra gli investimenti lordi da realizzare secondo la specifica disciplina ed il totale complessivo degli investimenti** riferiti alla medesima struttura produttiva.

ESEMPIO

AMMONTARE COMPLESSIVO INVESTIMENTI € 40.000

AMMONTARE COMPLESSIVO CESSIONI, DISMISSIONI
E AMMORTAMENTI (C-D-A) RIFERITI ALLA STRUTTURA
PRODUTTIVA € 10.000

CATEGORIA	MOD.	INVESTIMENTI		VALORE C-D-A	INVEST. NETTO
		IMPORTO	RAPPORTO		
REGIME ANTE 8/07/2002	CVS	20.000	0,500	5.000	15.000
ISTANZA AMMESSA 2002	CTS	5.000	0,125	1.250	3.750
ISTANZA RINNOVATA 2003	RTS	5.000	0,125	1.250	3.750
NUOVA ISTANZA 2003	ITS	10.000	0,250	2.500	7.500
TOT. INVESTIMENTI		40.000	1,000	10.000	30.000

La ripartizione non va ovviamente effettuata qualora nella medesima struttura produttiva tutti gli investimenti siano soggetti ad un'unica disciplina di applicazione del credito d'imposta.

RIPRESA DELLA
UTILIZZAZIONE PER I
CONTRIBUENTI
"ANTE 08/07/2002" E
"POST 08/07/2002"

L'articolo 62 della Finanziaria:

- garantisce l'integrale fruizione del credito spettante;
- prevede lo scaglionamento nel tempo del beneficio.

CONTRIBUENTI "ANTE 08/07/2002" (COMMA I, LETTERA A)

Per tali soggetti l'entità massima di credito utilizzabile in ciascun anno è determinata in relazione al rapporto fra lo stanziamento annuo e l'ammontare complessivo dei crediti da utilizzare risultante dalle comunicazioni inviate.

Su queste basi, l'aliquota percentuale di credito utilizzabile è pari al **10% per l'anno 2003** ed al **6% per gli anni successivi** (G.U. n.82 del 08/04/2003).

I soggetti in esame, pertanto:

- dalla data di ripresa degli utilizzi (10/04/2003) possono fruire in **compensazione, per ciascun anno, l'importo ottenuto applicando le predette percentuali al credito d'imposta** complessivamente indicato nella comunicazione,
- sempre che il credito risulti maturato, cioè **solo se l'investimento da cui esso scaturisce risulti realizzato** (articolo 75 del TUIR). Nel caso, ad esempio, di un contratto di appalto per il quale siano previsti stati di avanzamento lavori:
 - il limite massimo di utilizzo va calcolato, per ciascun anno, sull'intero credito spettante fino al 31/12/2006;
 - l'effettiva utilizzazione in compensazione può avvenire solo nei limiti della quota maturata a seguito dell'accettazione dei SAL.

ESEMPIO

INVESTIMENTO PLURIENNALE

CREDITI DA UTILIZZARE INDICATI NELLA COMUNICAZIONE	20.000 €
CREDITO MAX UTILIZZABILE NEL 2003 (10% DI 20.000 €)	2.000 €
CREDITO SPETTANTE IN BASE AGLI INVESTIMENTI EFFETTIVAMENTE REALIZZATI NELL'ANNO 2003	1.500 €
DIFFERENZA UTILIZZABILE NEL 2004 IN CASO DI MATURAZIONE DEL CREDITO	500 €

CONTRIBUENTI "POST 08/07/2002" (COMMA I, LETTERA B)

Per tali soggetti le **misure massime** di utilizzo sono direttamente **stabilite dalla norma** (35% del credito complessivamente ammesso nell'anno 2003 e, rispettivamente, del 70% e del 100% nei due anni successivi).

INVESTIMENTO PLURIENNALE

CREDITI DA UTILIZZARE INDICATI NELLA COMUNICAZIONE	20.000 €
CREDITO MAX UTILIZZABILE NEL 2003 (35% DI 20.000 €)	7.000 €
CREDITO MAX UTILIZZABILE NEL 2004 (35% DI 20.000 €)	7.000 €
CREDITO MAX UTILIZZABILE NEL 2005 (30% DI 20.000 €)	6.000 €

Anche in tale ipotesi, la misura massima prevista è utilizzabile in compensazione **solo nella misura in cui siano realizzati investimenti che danno diritto al credito** che si intende utilizzare.

RIPORTO DEL CREDITO MATURATO E NON UTILIZZATO

In entrambi i casi è possibile **riportare** negli anni successivi la parte di credito maturato e non utilizzato in ciascun anno, per incapienza di debiti o per superamento delle percentuali massime di utilizzo.

Non esistono limiti temporali per la compensazione del credito.



UNICO 2003

I Modelli Le Istruzioni La Normativa di Riferimento

IL TUO CONSULENTE ON - LINE PER LA
COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 2003

Naviga attraverso i modelli per consultare
contemporaneamente le istruzioni del singolo
rigo, la normativa e la prassi di riferimento.



interrogalo gratuitamente su:
www.dialogonline.it